

Comune di Bernate Ticino

***Regolamento disciplinante
l'attività dei punti di vendita di
stampa quotidiana e periodica***

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23.04.2013)

Sportello Unico Attività Produttive

Art. 1 – Ambito di applicazione della normativa.

1. Il presente Regolamento comunale disciplinante l'attività dei punti di vendita di stampa quotidiana e periodica viene redatto ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2001 n. 170.
2. Le norme contenute nel presente atto hanno la finalità di disciplinare e regolamentare sul territorio comunale l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica in tutte le sue forme, nel rispetto dei principi e norme previsti dalla normativa vigente che viene di seguito elencata:
 - o Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114
 - o Legge delega 13 aprile 1999 n. 108
 - o Decreto legislativo 24 aprile 2001 n. 170
 - o Decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 e s.m.i.
 - o Legge n. 241 del 7 agosto 1990;
 - o Art. 39 (Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d'autore) del D.L. 12 del 24/01/2012, convertito nella L. 27 del 24/03/2012

Art. 2 – Rispetto degli altri regolamenti comunali

1. Chi intende effettuare l'attività di vendita di stampa quotidiana e periodica è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai vari regolamenti comunali di polizia amministrativa vigenti, relativamente agli aspetti urbanistico edilizi, igienico sanitari, commerciali, di occupazione suolo ed aree pubbliche, di pubblicità, di polizia stradale e di polizia urbana.

Art. 3 – Definizioni

1. Agli effetti del presente Piano si intende:
 - a. *legge*: legge delega 13 aprile 1999 n. 108
 - b. *decreto legislativo*: decreto legislativo 24 aprile 2001 n. 170
 - c. *decreto Bersani*: decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114
 - d. *stampa quotidiana*: gli stampati che vengono editi e venduti con cadenza giornaliera
 - e. *stampa periodica*: gli stampati che vengono editi e venduti con cadenza sovraggiornaliera
 - f. *punti vendita*: quelli che sono tenuti alla vendita della stampa quotidiana e periodica
 - g. *S.C.I.A.*: la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241/90
 - h. *struttura aperta*: immobile insediato su area pubblica o privata avente le caratteristiche del chiosco
 - i. *struttura chiusa*: porzione di immobile facente parte di un edificio avente apertura sulla pubblica via
 - j. *SUAP*: lo Sportello Unico Attività Produttive, gestito in forma associata attraverso la Struttura Unica Decentrata

Art. 4 – Avvio dell'attività

1. Essendo stata liberalizzata l'attività di vendita, ed essendo conseguentemente eliminata la distinzione fra punto di vendita esclusivo e punto di vendita non esclusivo, sul territorio non viene prevista alcuna limitazione alle aperture delle attività di cui al presente regolamento.
2. Per avviare, modificare, subentrare, trasferire l'attività di vendita della stampa quotidiana e/periodica risulta necessario presentare una SCIA.
3. L'attività può essere svolta anche temporaneamente o stagionalmente.

Art. 5 – Attività non soggette a segnalazione

1. Ai sensi dell'art. 3 del decreto non sono soggette a alcuna segnalazione le seguenti attività:

- a) la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate
- b) la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- c) la vendita nelle sedi della società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
- d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- e) la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- f) la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
- g) la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolte unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

Art. 6 - Requisiti

1. Possono svolgere l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica tutte persone fisiche e le persone giuridiche che siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del decreto Bersani ed oggettivi elencati nei successivi articoli.

Art. 7 – Segnalazione Certificata di Inizio Attività

1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, oppure trasferirla, deve trasmettere apposita SCIA, per via telematica ed utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione dal SUAP sul sito istituzionale.
2. Alla SCIA dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - a) planimetria dei locali dove si intende esercitare l'attività in scala 1:100;
 - b) in caso di società di persone o capitali certificato iscrizione registro imprese con annotazione antimafia.
3. In caso di ampliamento della superficie di vendita, di modifica della ragione sociale del soggetto giuridico esercente l'attività, deve essere presentata apposita SCIA per via telematica ed utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione dal SUAP sul sito istituzionale.
4. In caso di cessazione di attività, deve essere obbligatoriamente presentata SCIA per via telematica, utilizzando il modello appositamente predisposto e presente sul sito istituzionale comunicazione scritta al SUAP, entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuto fatto.

Art. 8 – Requisiti dei locali e delle strutture

1. I nuovi punti di vendita si potranno insediare nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dagli strumenti urbanistici comunali.
2. Non vengono previste superfici minime, ma deve essere assicurato un fronte espositivo di almeno 3 (tre) metri lineari.
3. Le strutture di vendita dovranno essere fornite di:
 - a) un servizio igienico conforme alle norme del Regolamento Locale di Igiene
 - b) impianto di riscaldamento ed elettrico conforme alla vigente normativa.

Art. 9 – Sospensione/ripresa dell'attività

1. L'attività può essere sospesa per un periodo non superiore ad un anno, previa trasmissione di SCIA, per via telematica ed utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione dal SUAP sul sito istituzionale.
2. La ripresa dell'attività deve essere debitamente segnalata mediante la trasmissione di SCIA, per via telematica ed utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione dal SUAP sul sito istituzionale.

Art. 10 – Subingresso nell'attività

1. In caso di subingresso per trasferimento di proprietà o di gestione dell'attività, si applicano le norme e le modalità generali vigenti nel settore del commercio, in quanto compatibili.
2. Nei casi di cui al precedente punto, l'intervento deve essere debitamente segnalato mediante la trasmissione di SCIA, per via telematica ed utilizzando l'apposita modulistica messa a disposizione dal SUAP sul sito istituzionale.

Art. 11 – Orario di attività – Periodo di chiusura per ferie

1. L'orario di apertura dei punti di vendita, per i quali la rivendita di quotidiani e periodici è prevalente, deve seguire la disciplina derivante dagli accordi intercorsi fra l'associazione delle Aziende Editoriali e le associazioni dei Rivenditori del 10 giugno e 20 settembre 1994.
2. L'orario di funzionamento di questi punti di vendita non dovrà essere inferiore alle 12 ore giornaliere dal lunedì al sabato; per i giorni festivi l'apertura dovrà essere assicurata almeno fino alle ore 13.
3. Ogni rivenditore dovrà tenere esposto un cartello indicante gli orari di apertura ed in caso di chiusura dovrà indicare le rivendite più vicine aperte.
4. Le aperture domenicali potranno essere esercitate con una cadenza quindicinale ed fino ad un massimo del 50% delle rivendite.
5. Le chiusure estive potranno essere esercitate sino ad un massimo di giorni 18 consecutivi, se a cavallo del 16 di agosto, sempre fino al limite del 50% delle rivendite esistenti.
6. Nel caso di fruizione della chiusura estiva in altro periodo, i giorni consecutivi consentiti potranno essere fino ad un massimo di 17.
7. L'orario di apertura dei punti di vendita, per i quali la rivendita di quotidiani e periodici non è prevalente, si applicano le disposizioni sugli orari relativi all'attività commerciale prevalente.
8. Il Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ha la facoltà di fissare un orario minimo di apertura allo scopo di garantire ai consumatori un servizio minimo indispensabile.

Art. 12 – Vigilanza ed ispezioni

1. Gli appartenenti al SUAP ed alla Polizia Locale possono ispezionare i locali di esercizio, nonché quelli che abbiano diretta comunicazione con essi, sia per accertare che le attività vengano svolte nel rispetto della normativa vigente in materia sia per accertare che i vengano rispettate tutte le disposizioni di natura igienico-sanitaria e commerciale.

Art. 13 – Sanzioni

1. Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente e diversamente disposto e non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, si applicano i principi e le procedure sanzionatorie di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.
2. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/81 ed il ricorso viene individuata nel Sindaco.
3. L'ordinanza ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro il termine massimo di giorni 90 dal ricevimento del rapporto o del ricorso.
4. Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha integrato la violazione.
5. In caso di esercizio dell'attività in mancanza di presentazione di SCIA o dei requisiti di legge, si applicano le sanzioni stabilite dagli artt. 22 e 29 del Decreto Bersani.
6. In caso di violazioni alle norme del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516 ad € 3.098 (pagamento in misura ridotta € 1.032).

Art. 14 - Rinvio a norme vigenti - Entrata in vigore

1. Per quanto non previsto e disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle vigenti norme statali e regionali in materia.
2. Il presente Regolamento, composto da 14 articoli, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti dal vigente Statuto Comunale.

